

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER INSTALLAZIONE DI N°2 ANGIOGRAFI BIPLANO E N°1 PET-CT PRESSO IL P.O. TORRETTE DI ANCONA



PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

PROGETTAZIONE

PROGETTISTA E RESPONSABILE DI PROGETTO

GREENVISION GROUP



GVG S.p.A - Giving back a better space

H.Q. Via di Grotta Perfetta, 643 - 00142 Roma

B.U. Via Correggio, 12 - 20149 Milano

H.O. Via di Novella, 22 - 00199 Roma

P.IVA: 13554411002

TEL: +39 06 69354917

PEC: gvg-spa@pec.it

www.gvgspa.com

Arch.Ing. Alessandro Agneni

DESCRIZIONE ELABORATO

SCALA

DATA

SCHEMA DI CONTRATTO

-

12/12/2025

CODICE COMMESSA

CODICE ELABORATO

07-25

1_PFTE_EG_13_REL_SDC_00

REV	Data	Oggetto	Redatto	Verificato	Approvato
00	12/12/2025	PRIMA EMISSIONE	Arch. Ing. Alessandro Agneni		
01					
02					
03					

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DELLE MARCHE

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER
L'INSTALLAZIONE DI N° 2 ANGIOGRAFI BIPLANO E N° 1
PET-CT PRESSO IL P.O. TORRETTE DI ANCONA (AN).

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

- SCHEMA DI CONTRATTO -

SCHEMA DI CONTRATTO

Indice:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del contratto.
Articolo 2 Ammontare del contratto.
Articolo 3 Condizioni generali del contratto.
Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

- Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
Articolo 6 Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.
Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.
Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.
Articolo 9 Contabilità dei lavori.
Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.
Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo.
Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
Articolo 13 Ritardo nei pagamenti.
Articolo 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
Articolo 15 Risoluzione del contratto.
Articolo 16 Controversie.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

- Articolo 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
Articolo 19 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
Articolo 20 Subappalto.
Articolo 21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
Articolo 22 Obblighi assicurativi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 23 Documenti che fanno parte del contratto. Articolo
24 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Articolo 25 Riservatezza, proprietà degli elaborati e conseguente responsabilità dell'appaltatore.
Articolo 26 Rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e del codice etico.
Articolo 27 Informativa per il trattamento dei dati personali resa ai sensi della normativa vigente. Articolo
28 Qualità.
Articolo 29 Protocollo di legalità in materia di appalti pubblici.
Articolo 30 Clausola risolutiva espressa.
Articolo 31. Fatturazione.
Articolo 32. Rimborso spese di pubblicità del bando e dei conseguenti avvisi di aggiudicazione.
Articolo 33 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori riguardanti la "Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei lavori di ristrutturazione finalizzati all'installazione di n. 2 angiografi e di una PET-TC da realizzare presso l'Ospedale Regionale di Torrette – Ancona piano Rialzato corpo F e Corpo R".
2. L'appaltatore si impegna alla loro progettazione esecutiva e alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 36/2023 (nel seguito «Codice dei contratti») e al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n 136/2010 e s.m.i.:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente.....;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:

Articolo 2. Ammontare del contratto.

L'importo dell'appalto ammonta complessivamente ad € 2'487'815,87 così suddivisi:

Descrizione delle prestazioni	Importo
Importo lavori a corpo	2'376'408,94 €
di cui incidenza manodopera	599'983,00 €
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	31'806,90 €
Totale importo lavori	2'408'215,84 €

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Importo per la progettazione	Importo
Spese tecniche per la progettazione esecutiva	80'429,89 €

Il contratto sarà stipulato a "CORPO" sia per quanto riguarda i lavori che per il servizio di progettazione.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto e divisioni in categorie

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto definitivo presentato in sede di gara ed approvato dalla Stazione appaltante anche qualora adeguati o modificati in sede di validazione o di approvazione.
3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, eventualmente corretti ai sensi dell'articolo 119, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. che integrano il progetto definitivo presentato in sede di gara ed approvato dalla Stazione appaltante adeguati o modificati in sede di validazione o di approvazione.
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.
5. Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono di seguito riportate:

ID	Categoria di lavori	Importo	Perc	Tipologia	Classifica di importo	Subappaltabile
a.1	Lavori edili OG1 comprensivi di sicurezza	937.933,35 €	39%	Scorporabile (a qualificazione obbligatoria)	III	Si subappaltabile al 100% Avvalimento ammesso
a.2	Lavori Impianto idrico sanitario OS3	134.047,81 €	6%	Scorporabile (a qualificazione obbligatoria)	I	Si subappaltabile al 100% Avvalimento ammesso
a.3	Lavori Impianti meccanici OS28	970.255,00 €	40%	Prevalente	III	sì, fino ad un massimo <al 50%
a.4	Lavori Impianti elettrici e speciali OS30	365.979,68 €	15%	Scorporabile (a qualificazione obbligatoria)	II	Si subappaltabile al 100% Avvalimento ammesso
TOTALE		2.408.215,84 €	100%			

In base alla normativa vigente, la categoria specialistica OS3 (scorporabile) avendo un valore inferiore al 10% dell'importo totale a base di gara, essa è considerata assorbibile dalla categoria prevalente. Non è richiesta una qualificazione SOA specifica per tale categoria scorporabile in fase di gara, potendo essere eseguita dall'affidatario principale, pur rimanendo subappaltabile ad impresa con qualificazione adatta. Nel presente appalto vale il principio di assorbenza, secondo cui nella qualificazione SOA un'impresa in possesso della categoria generale OG11 (impianti tecnologici) è abilitata ad eseguire le lavorazioni OS3 (idrico sanitario), OS28 (climatizzazione) e OS30 (impianti elettrici), purchè la classifica OG11 copra la somma degli importi delle categorie specializzate.

Le categorie di progettazione sono di seguito riportate:

CATEGORIE D'OPERA	ID. SERVIZI		Grado	Valore opere	0,5 * Valore (minimo richiesto)
Categoria	ID	Descrizione ID	Complessità	Categorie (€)	Categorie (€)
EDILIZIA	E.10	Sanità, Istruzione, Ricerca - Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitari	1.20	857'740,94	428'870,47
STRUTTURE	S.03	Strutture, Opere infrastrutturali Puntuali - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni	0.95	80'192,41	40'096,205
IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0.75	134'047,81	67'023.905
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0.85	970'255,00	485'127.50
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota - nti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo compless	1.30	365'979,68	182'989,84

Ai fini della qualificazione per l'espletamento dei servizi tecnici previsti saranno valutati i servizi di ingegneria e architettura svolti negli ultimi 10 anni e relativi a lavori appartenenti alle seguenti categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (cd. Servizi analoghi, secondo quanto esplicitato a seguire, relativamente alla corrispondenza con la classificazione di cui alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016) per un importo globale dei lavori cui si riferisce la prestazione non inferiore ad 0.5 volte il valore delle categorie di progettazione e quindi pari a quanto riportato in tabella.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. e s.m.i., l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____, all'indirizzo i. , presso _____.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante _____.
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «_____», è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signori _____ autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT - _____
5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Dopo la stipula del presente contratto il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente all'appaltatore l'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 168, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
2. La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista _____ qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni:
 - a. deve pervenire alla stazione appaltante entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'ordine di servizio di cui al comma 1;
 - b. è controllata dal R.d.P. con le modalità previste dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
3. Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa le verifiche e i controlli di legge e di regolamento, comunque entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del predetto progetto esecutivo di cui al comma 2.
4. Il responsabile del procedimento, se ne ravvisa la necessità, dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; è fatta salva l'applicazione dell'articolo 168, commi da 2 a 11, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
5. Se il progetto esecutivo redatto dall'impresa non è ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore e in suo danno ai sensi del combinato disposto degli articoli 168 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e 136 del Codice dei contratti. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal citato capitolato in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
6. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dall'approvazione di cui al comma 3.

7. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 397** (trecentonovantasette giorni) complessivi suddivisi in lotti come di seguito indicati: **122 giorni** naturali e consecutivi per **l'area 1** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o in ogni caso dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale; **122 giorni** naturali e consecutivi per **l'area 2** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o in ogni caso dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale; **153 giorni** naturali e consecutivi per **l'area 3** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o in ogni caso dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo uno per mille dell'importo contrattuale,
2. La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
3. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo netto del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale d'appalto.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a. l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c. attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - d. le vie di accesso al cantiere;
 - e. la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - f. passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - g. la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 34.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
3. Se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
3. L'appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione definitiva e della progettazione esecutiva, dopo l'approvazione dei quest'ultima, con le modalità e nei termini previsti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, a favore dell'appaltatore
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato

- speciale descrittivo e prestazionale, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dell'importo delle rate di acconto precedenti non inferiore a euro centocinquanta mila.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
 4. In deroga al comma 2:
 - a. non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
 - b. se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
 5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
 6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
 7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
 8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. :
 - a. tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub- contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
 - b. ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2; devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136/2010 e
 9. s.m.i. ;
 - a. la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - b. le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria;
 - c. con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. e, ove ciò sia espressamente consentito, si impegna a far assumere i predetti obblighi anche a eventuali subfornitori o subcontraenti nonché a dare notizia alla Presidio Ospedaliero Le Torrette. ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti. Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge comporterà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'immediata risoluzione dell'affidamento ai sensi del successivo art. 31.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142 e 144 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai

sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14 Collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato assuma carattere definitivo.
3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a. nei casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b. inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
 - c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e. sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
2. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa l'acquisizione di informazioni di carattere interdittivo ad esito delle verifiche antimafia eseguite dalla Prefettura competente;
3. ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
4. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
6. La risoluzione in danno all'appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Articolo 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
 - a. che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;
 - b. che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Roma con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002,
6. n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero _____.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., a corredo del progetto definitivo come approvato dalla Stazione appaltante, del quale assume ogni onere e obbligo. Inoltre, egli dovrà presentare, entro un termine congruo prima dell'inizio dei lavori:
 - a. il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
 - b. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.;
 - c. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1 forma parte integrante del presente contratto; formeranno altresì parte integrante del presente contratto le eventuali proposte integrative di cui al comma 1, lettera b) nonché, man mano che sono presentati, prima dell'inizio dei lavori ai quali è riferito, il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c).
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Il venire meno, nel corso dell'affidamento, delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle decadenze di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero l'acquisizione di informazioni di valore interdittivo ad esito delle verifiche eseguite dalla Prefettura competente comporterà l'immediata risoluzione dell'affidamento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste dal presente contratto.
 2. Come espressamente previsto nel suindicato Protocollo di Legalità di cui al successivo art. 30, in caso di acquisizione di informazioni di valore interdittivo ad esito delle verifiche eseguite dalla Prefettura competente nei confronti dell'Appaltatore si applicherà una penale a titolo di liquidazione del danno
- salvo, comunque, il maggior danno – nella misura del 10% dell'importo contrattuale ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a tal momento eseguite. L'importo della predetta penale potrà essere detratto dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di avanzamento.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
2. l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante _____ numero _____
 - a. in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ per l'importo di euro _____ per l'importo di euro _____ per cento dell'importo del presente contratto.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
6. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____
 - a. agenzia/filiale di _____, come segue:
 - b. per danni di esecuzione per un massimale di euro _____ (euro _____), ripartito come da Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - c. per responsabilità civile terzi per un massimale di euro _____ (_____).
3. Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall'appaltatore, ovvero l'appaltatore stesso, devono munirsi, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore a euro _____.
4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
 - a. il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, integrato dalle condizioni di cui alla progettazione definitiva presentata dall'appaltatore in sede di gara, come eventualmente integrato in sede di validazione e di approvazione;
 - b. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto definitivo come approvato dalla Stazione appaltante; saranno altresì automaticamente parte del contratto gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo da redigere a cura dell'appaltatore, come successivamente approvato dalla Stazione appaltante;
 - c. l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;
 - d. i piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti come descritto al precedente articolo 18;
 - e. il cronoprogramma;
 - f. le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22 del presente contratto;
 - g. il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., i documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso__.
3. Ai sensi dell'articolo 137, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:
 - a. il Capitolato speciale prestazionale a corredo del progetto preliminare posto a base di gara, come automaticamente integrato dalle condizioni di cui all'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - b. gli atti di assenso espressi dalle diverse autorità, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, con le eventuali prescrizioni;

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010 e s.m.i. e s.m.i., n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 e s.m.i. e s.m.i., come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

Articolo 25. Riservatezza, proprietà degli elaborati e conseguente responsabilità dell'appaltatore

1. L'Appaltatore si impegna affinché sia mantenuta la massima riservatezza su ogni informazione o documento che divenga ad esso noto, in conseguenza od in occasione della esecuzione della attività previste dal contratto di affidamento; tali informazioni e documenti, pertanto, non potranno essere utilizzati né rivelati a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Presidio Ospedaliero le Torrette..
2. Gli elaborati prodotti saranno di esclusiva proprietà della Presidio Ospedaliero le Torrette. Le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore (Legge n. 633 del 1941 e s.m.i.), garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso e la diffusione delle opere protette.
3. Con la sottoscrizione, per accettazione dell'incarico, l'Appaltatore si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.
4. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste nel successivo art. 31.

Articolo 26. Rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e del codice etico

1. Il Presidio Ospedaliero di Torrette. è dotato di un modello idoneo a prevenire reati e di un Codice Etico, entrambi pubblicati sul sito aziendale, a cui debbono attenersi tutti i soggetti che collaborano con la Società stessa.
2. Pertanto, con la sottoscrizione dell'incarico, l'Appaltatore si impegna al rispetto del Modello e del Codice Etico della Società e dei principi in essi contenuti.
3. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione dell'incarico, fermo restando la facoltà della Società ad agire per il risarcimento dei danni subiti.
4. Qualsiasi comunicazione attinente a eventuali responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. potrà essere effettuata al seguente indirizzo: "Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i., Presidio Ospedaliero di Torrette. - Via Conca 71 – Torrette Ancona
5. Potrà, altresì, essere utilizzato il numero di fax 06/42082405 e/o il seguente indirizzo di posta elettronica: ["atp.aou.ancona@ospedaleriuniti.marche.it"](mailto:atp.aou.ancona@ospedaleriuniti.marche.it)
6. Verrà assicurata la riservatezza nonché l'anonimato su ogni notizia pervenuta al predetto Organismo.

Articolo 27. Informativa per il trattamento dei dati personali resa ai sensi della normativa vigente

1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. l'Appaltatore è informato che i dati personali raccolti ai fini della presente procedura, ivi compresi quelli acquisiti in relazione agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente e nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. L'informativa completa di cui all'art. 13 del citato D. Lgs. è pubblicata sul sito aziendale, a cui si rimanda, e forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 28. Qualità

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore accetta integralmente l'attività di controllo che verrà messa in atto dal Presidio Ospedaliero di Torrette. secondo le proprie procedure aziendali redatte in conformità agli standard ISO 9001:2008.
2. Nello spirito di rendere massima la possibilità di ottenere risultati coerenti con gli obiettivi individuati dal Presidio Ospedaliero di Torrette., l'Appaltatore garantirà l'esecuzione diligente delle attività affidate secondo le modalità operative illustrate dal proprio sistema di qualità, oggetto di controllo da parte della Presidio Ospedaliero le Torrette. secondo quanto sopra riportato o dal sistema di qualità della Presidio Ospedaliero le Torrette. che dovrà essere richiesto ufficialmente prima dell'inizio delle suddette attività.

Articolo 29 Protocollo di legalità in materia di appalti pubblici

1. La Presidio Ospedaliero le Torrette., in data 17 aprile 2012, ha sottoscritto con la Prefettura di Napoli, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, la Camera di Commercio di Napoli e l'ANCI Campania il "Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici" a cui debbono attenersi tutti i soggetti che collaborano con la Società stessa, nonché i subappaltatori ed i subfornitori.
2. Con la sottoscrizione del suddetto Protocollo la Presidio Ospedaliero le Torrette. ha assunto tutti gli obblighi di vigilanza e controllo ivi contenuti e richiamati nel medesimo documento nei confronti degli Affidatari e dei subappaltatori e/o subfornitori nell'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica, al fine di garantire il rispetto delle norme, nonché degli strumenti di tutela e prevenzione per perseguire e garantire il preminente interesse pubblico alla legalità e trasparenza nella lotta alla repressione del fenomeno delle infiltrazioni criminali.
3. Pertanto, con la sottoscrizione dell'incarico, l'Appaltatore si impegna al rispetto del suddetto documento e dei principi in esso contenuti.
4. In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore si impegna ad accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ., le clausole contenute nel Protocollo di Legalità, che andranno nuovamente, singolarmente, sottoscritte secondo le modalità indicate nel sub. All. 2 al presente contratto e trasmesse alla Presidio Ospedaliero le Torrette. contestualmente alla sottoscrizione dello stesso.
5. L'inosservanza degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità e posti a carico dell'Appaltatore comporterà ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione dell'incarico e darà luogo alle sanzioni previste al successivo punto 16, ferma restando la facoltà della Società ad agire per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 30. Clausola risolutiva espressa

1. Il rispetto degli impegni assunti con l'accettazione dell'affidamento costituisce obbligazione di primaria importanza; pertanto, il mancato rispetto di una delle clausole di cui ai punti 12 (Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo), 19 ("Normativa Antimafia"), 25 ("Riservatezza, proprietà degli elaborati e conseguente responsabilità dell'Appaltatore"), 26 ("Rispetto del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e del Codice Etico), 29 ("Conformità agli standard sociali minimi") e 30 ("Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici"), darà luogo all'automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c..
2. Nel verificarsi della risoluzione, la Presidio Ospedaliero le Torrette. procederà, in primo luogo, all'escussione della fideiussione, nonché tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto del risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti all'inadempimento ivi espressamente compresi i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara, nonché gli importi che a titolo di penale la Presidio Ospedaliero le Torrette. dovrà riconoscere al proprio Committente per il mancato adempimento alle prestazioni.

Articolo 31. Fatturazione

1. Al fine di ottimizzare i reciproci rapporti amministrativi, l'Appaltatore è invitato a riportare su tutte le fatture i seguenti dati essenziali: oggetto della fatturazione, riferimento contratto di affidamento, documenti fiscali, eventuali documenti che l'hanno originata, domicilio bancario, relative coordinate IBAN, CIG e CUP.

Articolo 32. Rimborso spese di pubblicità del bando e dei conseguenti avvisi di aggiudicazione

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 34, comma 35, del Decreto-Legge 18/10/2012 n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 221, le spese per l'adempimento degli oneri pubblicitari di cui all'art. 66, comma 7, secondo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sostenute dalla Presidio Ospedaliero le Torrette. saranno rimborsate dall'Appaltatore entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.
2. Qualora quest'ultimo non provvedesse ad effettuare il rimborso delle predette spese entro il sopracitato termine la Presidio Ospedaliero le Torrette. provvederà a trattenere il relativo importo sulla prima fattura utile da liquidare all'Appaltatore.

Articolo 33. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.